

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 982

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO, BARGI, DI LEMBO, MEO,
CUSUMANO, CARPENEDO, ZANGARA, INZERILLO, RUFFINO,
COVELLO, PULLI, GUERRITORE, PISTOIA, FOSCHI, D'AMELIO,
DONATO e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1993

Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio
fra pene pecuniarie e pene detentive

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 135 del Codice penale recante la rubrica: «Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive», testualmente recita: «Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva».

Va in proposito immediatamente osservato per sottolineare, con la dovuta evidenza, l'assoluta sperequazione nel rapporto così come delineato nell'articolo 135 del codice penale tra pena pecuniaria e pena detentiva, che il predetto rapporto è stato modificato con l'articolo 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, poichè in precedenza il computo tra le due pene era calcolato in ragione di cinquemila lire per ogni giorno di pena detentiva.

Ora, non v'è chi non veda come, anche sulla sola base del parametro dell'indice di inflazione della nostra moneta, dopo circa dodici anni il rapporto tra le due entità sia ampiamente superato onde va adeguatamente aggiornato, quantomeno a settantacinquemila lire di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. In tal modo si conferma l'innegabile significato dolorifico ed afflittivo anche della pena pecuniaria ma se ne delineano, insieme, più giusti confini in rapporto alla più grave pena corporale.

Il proposto perequamento oltre ad essere oggettivamente giusto, dappoichè lo Stato si è mostrato ben più pronto e sollecito nell'adeguare - vedasi, ad esempio, le spese di giustizia ed il costo della carta da bollo -

i propri introiti, consentirà anche di ovviare ad un grave inconveniente dagli innegabili risvolti giuridici, morali ed umani. Ed infatti, il ragguaglio delle pene, come delineato e stabilito nell'articolo 135 del codice penale il cui contenuto è stato sopra riportato, incide in maniera fondamentale anche nella individuazione dei presupposti per la concessione, al condannato, del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Invero, l'articolo 163 del codice penale, così recita: «Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad un pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione».

Discende da ciò che mentre il giudice può disporre la sospensione condizionale della pena detentiva, arresto o reclusione, sino al limite di due anni, non può concedere lo stesso beneficio a chi risulti condannato anche a sola pena pecuniaria (pur conseguente a contravvenzione), che superi i diciassette milioni di lire.

Evidente ed innegabile appare l'ingiustizia di tale situazione alla quale con il presente disegno di legge si tenta di ovviare o che, quantomeno, si tenta di ridimensionare nei suoi effetti più palesemente inopportuni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 135 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 135. - (*Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive*). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazioni di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva».